

successione negli stessi degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con le Strutture regionali competenti, ai sensi dell'art. 15 quinquies della L.R. 1/2013, a svolgere e completare il procedimento di perfezionamento del piano di liquidazione.

In tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa appartenuti.

Il Commissario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale del personale della soppressa predetta Comunità Montana.

Articolo 3  
Estinzione

Il Presidente della Giunta Regionale, con successivo decreto, approva, su proposta delle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.

Articolo 4  
Notifica

Il presente Decreto è notificato, a cura del Servizio "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale – Competitività Territoriale" del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, [REDACTED] ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.

Lo stesso Decreto è altresì comunicato, a cura del Servizio "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale – Competitività Territoriale" del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, ai Dipartimenti regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro e alla Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale.

Articolo 5  
Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura della Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa.

L'Aquila, li 25 giugno 2020

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giuseppe Di Fabrizio  
(f.to digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento  
Dott.ssa Emanuela Grimaldi  
(f.to digitalmente)

Il Presidente  
Dott. Marco Marsilio  
(f.to digitalmente)

DECRETO N.

Oggetto: **Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 e s.m.i. – L.R. 09.07.2016 n. 20 - D.P.G.R. n. 82 del 11.11.2013 – D.P.G.R. n. 86 del 05.11.2014 – D.P.R.G. n. 45 del 19.05.2015 – D.P.R.G. n. 88 del 16.12.2019 - Commissario ex Comunità Montana "Montagna Pescara" – Revoca - Nuova nomina.**

**VISTA** la Legge Regionale 09.01.2013, n. 1, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni) disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese" ed, in particolare, gli articoli 15 bis e seguenti introdotti dall'articolo 3 della stessa;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 15 bis della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., rubricato "Riassetto di enti del territorio montano", "La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani";

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 1, della predetta L.R. così come modificato dalla L.R. 20.04.2013, n. 10 "(...) i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15.09.2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali";

**RICHIAMATO** l'articolo 15 quinquies, comma 1, della Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., secondo cui "Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15 ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse";

**RICHIAMATI** altresì, i commi 5,6,7,8 e 9 dell'articolo 15 quinquies, della suddetta legge regionale, che dispongono:

- " 5. Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successivi, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane sopresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008".
- " 6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali".
- " 7. Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun Commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure”.

- “ 8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate”.
- “ 9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione”;

**RICHIAMATA** la L.R. n. 20 del 09 luglio 2016 dove i Commissari liquidatori, dall'entrata in vigore della legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari e hanno, secondo l'art. 1 commi 4 e 5, i seguenti compiti:

4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all'articolo 15 quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2019.

5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 marzo 2020 e non sono rinnovabili.

**RICHIAMATA** la L.R. n. 1 del 14 gennaio 2020 dove, all'art. 1 comma 2, modifica ed integra l'art. 1 della L.R. n. 20 del 9 luglio 2016 nei seguenti punti:

- a) al comma 4, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;
- b) al comma 5, le parole “31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023”;
- c) al comma 5, le parole “e non sono rinnovabili” sono soppresse;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 82 del 11.11.2013 del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stata soppressa la Comunità Montana “Montagna Pescararese”;

**ATTESO** che di tale Comunità Montana facevano parte i Comuni di: Abbatteggio, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Pietranico, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrialignani, Vicoli e Villa Celiera;

**DATO ATTO** della comunicazione della [redacted] con la quale in data 25.02.2019 (prot. RA/0062466/19 del 27.02.2019) la stessa ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Commissario straordinario della ex Comunità Montana “Montagna Pescararese”;

**CONSIDERATO** che con DPGR n. 88 del 16 dicembre 2019 è stato nominato un Commissario ad acta incaricato di svolgere i seguenti adempimenti: “Riaccertamento dei residui annualità 2019 – Conto di Bilancio 2018 – Bilancio di Previsione esercizio 2019 – Impiego automezzi in dotazione alla ex Comunità Montana Montagna Pescararese, fino alla nomina di un nuovo Commissario straordinario che provvederà alla realizzazione degli atti deputati alla adozione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, del decreto di estinzione della Comunità Montana Montagna Pescararese”, e che ha svolto al suo incarico;

**DATO ATTO** che con nota prot. 131 del 25 maggio 2020 il Commissario ad acta [redacted] nominato con DPRG n. 88 del 16 dicembre 2019 ha comunicato di aver portato a compimento gli adempimenti a lui delegati;

**RITENUTO** altresì di procedere alla revoca dell'incarico di Commissario ad acta del [redacted] e alla contestuale nomina, giusta nota del 17 giugno 2020 prot. RA/0183721/20 a firma del Presidente della Giunta Regionale dott. Marco Marsilio, del nuovo Commissario individuato nella persona della [redacted] che ha all'uopo provveduto a rilasciare, circa l'assenza di cause ostative alla nomina, la dichiarazione di cui al D.Lgs. 235/2012 (legge Severino) e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;

**PRECISATO** che il nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività previste dal citato art. 15 quinquies della L.R. 1/2013 e dall'art. 1 della L.R. 20/2016 facendo capo alle Strutture regionali competenti di cui allo stesso articolo, predisponendo ed attivando tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con le stesse Strutture regionali competenti a svolgere e completare il procedimento di perfezionamento del piano di liquidazione;

**ATTESO** che in tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa appartenuti;

**CONFERMATO** che il Commissario assicura l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire la regolare continuità amministrativa fino all'adozione del decreto di estinzione della ex Comunità Montana “Montagna Pescararese” soppressa con DPGR n. 82 dell'11.11.2013;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente del Servizio “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale – Competitività Territoriale”, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

## D E C R E T A

### Articolo 1 Nomina Commissario

Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti successori tra la Comunità Montana “Montagna Pescararese” ed i Comuni facenti parte della medesima o Unioni di comuni costituiti fra gli stessi ed al fine di pervenire al perfezionamento del piano di liquidazione, è nominato Commissario, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, [redacted]. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'espletamento dello stesso che faranno carico sul bilancio della liquidazione.

### Articolo 2 Competenze del Commissario

Il nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività necessarie per la definizione dei rapporti successori, predisponendo ed attivando tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida